

GLI INTERMEDIARI FINANZIARI SPECIALIZZATI

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA VIGILANZA UNICA

Fausto Galmarini

Membro dell'Executive Committee dell'E.U.F.- European Federation for Factoring.

Vicepresidente Assifact

Amministratore Delegato Beta Stepstone SpA

Collaborazione : Diego Tavecchia - Assifact

Roma, 24 giugno 2015

Agenda

- Cos'è un intermediario finanziario specializzato?
- Perché un intermediario specializzato? Il caso del factoring
- Il modello italiano di vigilanza
- L'intermediario specializzato ante riforma del Titolo V TUB (D.Lgs. 141/2010)
- L'intermediario specializzato post riforma del Titolo V TUB (D.Lgs. 141/2010)
- Chi vigila l'intermediario finanziario nel MVU?
- Il modello italiano di vigilanza sugli intermediari: un *unicum* in Europa?
- Verso una vigilanza unica anche per gli intermediari finanziari?
- Le autorità europee e gli intermediari specializzati: la BCE e il caso TLTRO
- Le autorità europee e gli intermediari specializzati: l'EBA e il past due


Cos'è un intermediario finanziario specializzato?

- È un soggetto che:
 - svolge attività di concessione di finanziamento nei confronti del pubblico sotto qualsiasi forma
 - non raccoglie risparmio sotto forma di depositi
 - di norma svolge attività rientranti nel cd. “credito specializzato”, ovvero factoring, leasing o credito al consumo
 - Può essere parte di un gruppo bancario ovvero operare indipendentemente
- La fattispecie è disciplinata dal Titolo V del TUB, recentemente oggetto di una profonda (e lunga) revisione, iniziata nel 2010 e tuttora in corso.

Perché un intermediario specializzato?

Il caso del factoring - 1

- Il factoring è un prodotto finanziario complesso, composto da finanza (anticipo sui crediti ceduti) e servizi (gestione e garanzia)
- La composizione dei servizi è funzione delle esigenze del cliente (non sempre ad esso evidenti!)
- Il rischio dell'operazione di factoring è inferiore rispetto al credito tradizionale...



Perché un intermediario specializzato?

Il caso del factoring - 2

- ...la riduzione del rischio risiede nelle buone pratiche del settore* ...

La cessione del credito è la base dell'operazione e riduce la perdita in caso di default del cliente

- factoring is a flexible form of finance which **is secured by way of assignment or purchase of receivables**
- the **value of receivables**, as security, is not linked to the market value of the asset, and **is always equal to 100% of the nominal value** except in case of dilution or debtor default (which the factor has already taken into consideration by establishing an appropriate buffer/reserve based on the companies past dilution history)

Le decisioni di affidamento tengono conto della relazione commerciale con il debitore

- the decision about the amount to advance to the client follows the assessment of the value of the sales ledger and takes into account the **assessment of the level of debtor disputes** that may bring to a dilution, as well as **limits of the debtor balance in order to assure a proper diversification** of the assigned portfolio of receivables

La notifica consente di canalizzare i pagamenti sul conto corrente del factor

- **notification** to the debtor of the factor's interest on its debts **is the key to assure a lower risk for factoring**, as it allows the factor to directly manage the sales ledger of the client and channel the payments by the debtor on its own accounts

Il monitoraggio dei pagamenti dei debitori ceduti consente di intercettare tempestivamente i problemi

- the factor is able to **promptly intercept non-recoverable invoices** and to adjust accordingly the level of finance made available to the client

Perché un intermediario specializzato?

Il caso del factoring - 3


- ...pertanto una corretta formulazione dell'offerta commerciale e una accorta gestione del rapporto necessitano di:
 - **Expertise di prodotto** da parte della struttura commerciale, dell'account manager e delle funzioni di supporto
 - **Sistemi informativi** appositamente studiati
 - **Conoscenza profonda dei mercati** e delle peculiarità dei rapporti di fornitura (es. Pubblica Amministrazione)

Perché un intermediario specializzato? Il caso del factoring - 4

In Italia (fino ad oggi) gran parte del mercato è composta da banche specializzate e intermediari finanziari specializzati.

Il mercato italiano del factoring è il quarto in Europa in termini di turnover...

• Turn Over del Mercato del factoring in Italia (€/000)




Perché un intermediario specializzato? Il caso del factoring - 5

...ma il primo in termini di anticipazioni erogate, con una quota stimabile a circa il 25% del totale UE.


Dal 2007, i finanziamenti concessi alle imprese italiane dalle società di factoring sono quasi raddoppiati.

Fonte: Assifact ed EUF

Anticipazione erogate dal mercato del factoring in Italia (€/000)



Il modello italiano di vigilanza



L'intermediario specializzato ante riforma del Titolo V TUB (D.Lgs. 141/2010)

Elenco generale ex art. 106 TUB

- Iscrizione al rispetto di alcuni requisiti formali
- No autorizzazione
- No vigilanza
- Obblighi segnaletici ridotti alla trasmissione di dati di bilancio

Elenco speciale ex art. 107

- Iscrizione automatica se superati volumi di attività
- Vigilanza equivalente a quella delle banche con specificità per rispetto del principio di proporzionalità
- Segnalazioni di vigilanza simili a quelle delle banche

L'intermediario specializzato post riforma del Titolo V TUB (D.Lgs. 141/2010)

Istituito albo unico degli intermediari

Necessaria autorizzazione da parte di Banca d'Italia

- Anche per soggetti già vigilati

Vigilanza equivalente a quella delle banche

- Specificità ridotte rispetto al passato alle sole seguenti:
 - Requisito patrimoniale al 6% se non raccoglie risparmio presso il pubblico
 - Possibilità di traslare il rischio sul debitore ceduto nel factoring pro solvendo anche nell'approccio standardizzato
 - Semplificazioni per le funzioni di controllo interno
 - Transitoriamente possibilità di superare il requisito di concentrazione del 25% fino al 40% a fronte di un requisito patrimoniale aggiuntivo e deroga ai requisiti in tema di rischio di liquidità e leva



Necessaria valutazione costi e benefici rispetto alla trasformazione in banca...

Segnalazioni pressoché unificate

- In corso progetto di unificazione della matrice dei conti banche e finanziarie

Le tappe della riforma del Titolo V

12 maggio 2015

Emanate istruzioni di vigilanza per gli IF (in vigore da 11 luglio)

Tra 11 luglio e 11 ottobre 2015

gli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB inclusi nella vigilanza consolidata bancaria e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo unico

Entro 11 febbraio 2016

gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 TUB e non inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo unico

12 maggio 2016

Termine decorso il quale i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge

Chi vigila l'intermediario finanziario nel MVU?

Intermediario finanziario "stand alone"

- a livello individuale e consolidato (se gruppo finanziario)



Intermediario finanziario appartenente a gruppo bancario

- A livello individuale
- A livello consolidato (se gruppo bancario non significativo)



Sotto la supervisione di



- A livello consolidato (se gruppo bancario significativo)



Con l'assistenza di




Il modello italiano di vigilanza sugli intermediari: un *unicum* in Europa?

- Il modello italiano appare il più stringente fra i principali paesi dell'UE per gli intermediari finanziari

Paese	Vigilanza sugli intermediari finanziari non bancari	Note
Italia	Sì	Vigilanza a livello individuale anche in caso di gruppo
Francia	Sì	Vigilanza esclusivamente a livello consolidato per i gruppi bancari autorizzati
Germania	Sì	Non richiesto rispetto di requisiti di capitale
Regno Unito	No	-
Spagna	Sì	Vigilanza esclusivamente a livello consolidato per i gruppi bancari autorizzati

Verso una vigilanza unica anche per gli intermediari finanziari? - 1



Oggi, c'è grande confusione su quello che sarà lo scenario degli intermediari finanziari non bancari nel medio-lungo periodo. Forme di vigilanza su tali soggetti vanno diffondendosi (*shadow banking?*) ma la divergenza fra le normative nazionali è ancora significativa.

Verso una vigilanza unica anche per gli intermediari finanziari? - 2

- La regolamentazione europea avrà un impatto crescente sugli intermediari finanziari in tutta l'UE
- Per il settore del factoring, l'EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF) sta svolgendo un ruolo importante nei rapporti con le istituzioni in tema di vigilanza:

Commissione Europea

- LCR: ottenuta deroga al cap sugli afflussi per le banche specializzate nel factoring

BCE

- TLTRO: discussa la possibilità di estendere la definizione di "gruppo" anche agli intermediari finanziari vigilati appartenenti al gruppo bancario partecipante

EBA

- Discussi trattamenti specifici per il factoring nell'ambito della definizione di default e di soglia di materialità nel past due

Comitato di Basilea

- Trasmesse osservazioni su proposta di revisione dell'approccio standardizzato ai rischi di credito, con richieste specifiche per il factoring

Le autorità europee e gli intermediari specializzati: la BCE e il caso TLTRO - 1



- Lo schema TLTRO consente alle banche di ottenere liquidità a costo zero a fronte dell'impiego nell'economia reale
- Gli intermediari finanziari specializzati, non figurano nel perimetro del gruppo ai fini del TLTRO nemmeno se parte di gruppo bancario e/o vigilati: **non possono pertanto partecipare direttamente all'operazione e i fondi ad esse girati dalle capogruppo non vengono considerati nei conteggi per verificare il rispetto dei vincoli TLTRO**
- ...ma il factoring è una forma di finanziamento esclusivamente rivolta all'economia reale!



Distorsione del mercato a favore dei gruppi bancari che offrono factoring tramite una divisione della banca o in forma di banca specializzata e a sfavore dei gruppi che ricorrono ad un intermediario finanziario, anche in regime di vigilanza equivalente

Le autorità europee e gli intermediari specializzati: la BCE e il caso TLTRO - 2



- L'EUF è intervenuta segnalando la distorsione del mercato e chiedendo **l'inclusione degli intermediari finanziari nel perimetro dei gruppi di appartenenza anche ai fini del calcolo dei target TLTRO**
- Insieme con Eurofinas e Leasurope, è stata ricevuta da BCE per spiegare le proprie ragioni




- La BCE ha replicato di non essere in possesso di informazioni sulla sana e prudente gestione degli intermediari
- A seguito dell'intervento delle tre federazioni, ha chiarito che:
 - Non è attualmente in grado di gestire flussi informativi da soggetti diversi dalle banche
 - Non ritiene l'integrazione vantaggiosa secondo una analisi costi/benefici
 - **Non modificherà lo schema TLTRO ma terrà conto dell'esistenza degli intermediari specializzati in caso di future iniziative simili**

Le autorità europee e gli intermediari specializzati: l'EBA e il past due - 1



- L'EBA ha emanato un documento per la consultazione relativo alle soglie di materialità per la determinazione delle esposizioni past due da oltre 90 giorni
- La proposta EBA prevede che il past due avviene quando la somma delle esposizioni scadute da oltre 90 giorni supera una delle seguenti soglie:
 - La soglia relativa pari al 2% del totale delle esposizioni
 - La soglia assoluta pari a 200€ per le esposizioni retail e 500€ per tutte le altre
- L'EBA è inoltre al lavoro su linee guida per la determinazione del default



Per il factoring si tratta di:

- 1) Definire soglie di materialità adeguate
- 2) Chiarire quando l'esposizione si considera scaduta

A seconda delle posizioni prese, l'impatto sul settore può essere devastante!

Le autorità europee e gli intermediari specializzati: l'EBA e il past due - 2



- L'EUF è intervenuta richiedendo:
 - Che il past due avvenga al superamento di **entrambe le soglie** relativa e assoluta
 - Un **innalzamento delle soglie** in considerazione delle peculiarità del factoring che tratta rapporti commerciali fra imprese
 - Un approccio specifico con soglie differenziate per la **PA**
- L'EUF è stata inoltre coinvolta nei lavori per la definizione di linee guida per il default dove ha sostenuto:
 - Che l'esposizione verso il cedente può essere considerata scaduta solo quando vi è uno **sconfino sulla posizione**
 - Che l'esposizione verso il debitore può essere considerata scaduta trascorsa la scadenza ovvero la migliore data concordata con il debitore, fatta salva la presenza di contestazioni, accordi commerciali e giorni tecnici



- Con riferimento alle soglie di materialità EBA ha comunicato di aver preso in considerazione le osservazioni trasmesse: si resta in attesa dell'emanazione definitiva delle regole
- Con riferimento alla definizione di default nel factoring, EBA ha convocato EUF e **condiviso, dal punto di vista tecnico, l'approccio proposto dalla federazione** che sarà passato al vaglio degli organi di governo dell'autorità

Conclusioni

- L'intermediario specializzato consegue un minor rischio grazie alle best practices di prodotto
- L'assenza di raccolta sotto forma di depositi e il focus su un business specifico ne riducono la rilevanza a livello sistemico
- Pertanto, è opportuno che tali soggetti ricevano un trattamento che tenga conto delle specificità del prodotto e siano vigilati in coerenza con il principio di proporzionalità
- A livello europeo, emerge preoccupazione sul fatto che tali specificità siano riconosciute